



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco

N. 71 del 03/04/2020

OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E LABORATORI ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

IL SINDACO

CONSIDERATO che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, con i quali sono state adottate stringenti misure per il contenimento dell'epidemia;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, che ha prolungato fino al 13 aprile la validità delle misure riportate nei decreti sopra rammentati;

CONSIDERATO che in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di San Giovanni Valdarno e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi di cui ai DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, N°19.

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale e comunale, per cui si ritiene indispensabile mantenere in vigore le misure di contenimento adottate con provvedimenti precedenti;

VISTA la propria Ordinanza N.47 del 11marzo 2020;

RITENUTO di confermarne il contenuto aggiornandolo sia per quanto riguarda l'evoluzione dei provvedimenti governativi sia per quanto concerne la validità temporale adeguandolo a quella del DPCM 1 aprile 2020;

RIBADITO che il commercio su aree pubbliche effettuato sia in forma di posteggio nei mercati all'aperto di San Giovanni Valdarno nonché in forma itinerante, nel rispetto della disciplina del Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica, non consente la possibilità di contingentare i frequentatori e quindi si ritiene impossibile garantire il rispetto delle misure fissate nell'allegato 1 lettera d) del DPCM 9 marzo 2020;

RITENUTO che le considerazioni sopra svolte trovano la stessa validità anche qualora i mercati si svolgessero limitatamente ai posteggi del solo settore alimentare;

RITENUTO che la vendita a domicilio, per la sua peculiarità, risponda invece alla disciplina del DPCM 9 marzo 2020 ed anzi favorisca ed incentivi le raccomandazioni circa l'isolamento richiesto dall'Istituto Superiore della Sanità;

RITENUTO che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.L.vo 18 agosto 2000, N° 267;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa fino al 13 aprile 2020:

1. Sono sospesi tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale;
2. E' altresì sospesa qualunque attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore;
3. E' sospesa l'attività esercitata nei posteggi fuori mercato;
4. E' sospesa l'attività vendita di alimenti e/o bevande nei locali di produzione da parte di laboratori artigiani, fatta eccezione per la vendita al domicilio del consumatore e fatta eccezione per gli artigiani panificatori che non abbiano negli stessi locali di produzione e vendita l'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

DISPONE

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che sia:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di S.Giovanni V.no;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa alla locale Stazione Carabinieri ed al Corpo di Polizia Municipale;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di violazione alle norme contenute nella presente Ordinanza trovano applicazioni le sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020, N°19.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della esecuzione delle disposizioni in essa contenute.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

San Giovanni Valdarno, li 03/04/2020

Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale